

il problema dell'acqua alta sia per ridurre il traffico delle barche a motore sull'acqua, H. Considerando che le autorità locali hanno manifestato alla delegazione del Parlamento europeo come la complessità dei problemi di Venezia Laguna che essi devono affrontare richiede un coinvolgimento delle Istituzioni europee,

1. si compiace del fatto che la Commissione abbia avviato per la prima volta un "quadro di azione urbano" allo scopo di promuovere la sostenibilità della città. In questo contesto Venezia e la sua laguna possono divenire un vero e proprio laboratorio per politiche integrate al fine di salvare la città e promuovervi attività sostenibili che portino alla ripresa di una vita quotidiana;
2. auspica che la specificità di Venezia sia tale da portare la Commissione, il Governo italiano e la Regione del Veneto a includere il centro storico di Venezia e la laguna nel nuovo obiettivo 2 dei fondi strutturali che comprende per la prima volta interventi per il recupero urbano e auspica, di conseguenza, che in tali aree sia consentito promuovere aiuti di Stato in deroga alle norme sulla concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE;
3. chiede comunque alla Commissione di rinunciare alle eccezioni di "aiuto di Stato" nei

confronti degli sgravi fiscali concessi dal Governo italiano alle imprese operanti in Venezia e laguna visto che le imprese non si trovano a concorrere in maniera paritaria rispetto a quelle della terraferma e delle altre città europee;

4. chiede che il Governo italiano, di concerto con le autorità locali e regionali, rispettando le norme europee in materia di appalti e concessioni, prenda decisioni tempestive e soluzioni efficaci che tengano in considerazione le nuove tecnologie, per il miglioramento della mobilità urbana e per la miglior soluzione del problema dell'acqua alta che si basi anche su un progetto integrato di risanamento ambientale della laguna e della gronda lagunare, di rafforzamento delle fondazioni della città e di ripulitura dei suoi canali;
5. ritiene che il Governo italiano debba quanto prima pronunciarsi positivamente e definitivamente sul progetto MOSE⁷, il cui primo abbozzo era stato presentato nel 1970, tenendo conto degli aspetti riguardanti l'impatto sull'equilibrio ambientale e l'indispensabile scambio idrico, nonché le attività del porto commerciale e industriale;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai Governi e ai Parlamenti degli Stati membri, alla Regione del Veneto e al Comune di Venezia.

⁷ [N.d.r.] "Progetto MOSE" è la definizione con cui comunemente viene indicato il progetto di massima delle opere mobili alle bocche di porto per la regolazione dei flussi di marea in laguna

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. DECRETO DEL 12 FEBBRAIO 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
vista la legge 29 novembre 1984, n. 798, art. 4, relativa a interventi per la salvaguardia di Venezia;

vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 27, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme sugli accordi di programma;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 14 e seguenti, recante norme sulla semplificazione dell'azione amministrativa;

visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 24 e seguenti, relativamente allo "sportello unico" per le imprese;

visto il DPR 20 ottobre 1998, n. 447, contenente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per gli impianti produttivi, attuativo dello "sportello unico";

visto l'Accordo di programma per la Chimica di Porto Marghera, sottoscritto a Roma, presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, in data 21 ottobre 1998;

vista la clausola inserita al punto 3.2.b del citato Accordo con la quale si prevede che lo stesso Accordo diverrà operativo a seguito di adozione con DPCM.

⁸ Il 21 ottobre 1998 è stato siglato a Roma l'Accordo di programma sulla chimica a Porto Marghera, sottoscritto da: Ministeri dell'Industria, dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici, Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Autorità Portuale, Unindustria di Venezia, Federchimica, Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL (nazionali, regionali e provinciali), EniChem S.p.A., EVC European Vinyls Corporation, Edison Termoelettrica,

Elf Atochem, Crion, Sapio, Agip Petroli, Esso Italiana, Api, Ausimont, Montefibre, San Marco Petroli, Decal, Agip gas, Ambiente S.p.A., Esercizio Raccordi ferroviari, Ente Zona industriale di Porto Marghera. Nell'Accordo, pubblicato nel precedente numero dei "Quaderni trimestrali", sono affrontate le questioni relative a: "Le azioni di risanamento e tutela dell'ambiente"; "Gli investimenti e la salvaguardia dell'occupazione"; "Le procedure autorizzatorie e i controlli". Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, qui pubblicato, rende operativo tale Accordo di programma

Decreta

Art. 1

È approvato l'Accordo di programma per la chimica di Porto Marghera (d'ora in avanti: Accordo), sottoscritto a Roma, presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, in data 21 ottobre 1998, dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dal Ministro dell'Ambiente, dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dal Ministro dei Lavori Pubblici, dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Venezia, dal Comune di Venezia, dall'Autorità Portuale di Venezia, dalle Parti sociali e dalle Aziende firmatarie dell'Accordo.

Art. 2

Il Presidente della Giunta regionale del Veneto formalizza con proprio decreto la com-

posizione del Comitato di Sorveglianza di cui al punto 3.2.b dell'Accordo ai fini della sua attuazione, sulla base delle designazioni effettuate dai soggetti firmatari di cui al comma 1 del presente decreto.

Art. 3

La Giunta regionale del Veneto approva con propria deliberazione il Regolamento per il funzionamento della Conferenza di Servizi. Tale Conferenza, sulla base di quanto previsto al punto 4 dell'Accordo e delle disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 20 ottobre 1998, n. 447, opera relativamente a tutte le autorizzazioni necessarie per gli interventi previsti nell'Accordo, compresi i pareri di competenza della Commissione di Salvaguardia per Venezia.

COMUNE DI CHIOGGIA, COMUNE DI ROSOLINA, REGIONE DEL VENETO, MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA. ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 10 MARZO 1999⁹

Il Comune di Chioggia, il Comune di Rosolina, la Regione del Veneto, il Magistrato alle Acque di Venezia

preMESSO

• che il Magistrato alle Acque di Venezia, nell'ambito degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna provvede a realizzare le opere di difesa dei litorali.

In tale quadro operativo, lo stesso Ente ha programmato, progettato e sta già realizzando gli interventi di difesa dei litorali di Sottomarina e Isola Verde;

• che per l'esecuzione dei predetti interventi è prevista la realizzazione di pennelli in scogliera fino alla batimetria di -1,5 ml s.l.m. sulla sponda sinistra del Brenta e sulla sponda sinistra dell'Adige;

• che il Magistrato alle Acque ravvisa la necessità di allontanare il deflusso dei due fiumi per evitare l'entrata in laguna, attraverso la bocca di Chioggia, di acqua dolce inquinata, soprattutto durante il periodo estivo in cui il rischio di crisi anossiche in laguna è più elevato;

• che il Comune di Chioggia ha individuato nella posa in opera e successiva rimozione

di palancole alla foce dei fiumi, durante il periodo estivo, l'intervento idoneo a convogliare al largo le acque dolci inquinate al fine di garantire la balneabilità delle spiagge di Sottomarina e Isola Verde;

• che per le sopra riferite ragioni sia il Comune di Chioggia, sia il Comune di Rosolina, sia la Regione del Veneto, che il Magistrato alle Acque hanno allocato finanziamenti destinati alla realizzazione del preposto intervento;

• che pertanto tali opere sono in grado di perseguire un obiettivo ritenuto prioritario dal Comune di Chioggia, dal Comune di Rosolina, e anche dalla Regione del Veneto tra i cui compiti istituzionali rientra lo sviluppo e la promozione turistica, nonché, l'obiettivo di tutelare la qualità dell'acqua della laguna, di competenza del Magistrato alle Acque di Venezia;

• che il Magistrato alle Acque di Venezia ritiene che, al fine di sperimentarne gli effetti, questo intervento, per pervenire a risultati significativi, debba riguardare un arco temporale non inferiore a quattro anni, estendendosi perciò al periodo 1999-2002;

• che l'intervento il cui costo presunto è sti-

⁹ Il presente Accordo di programma, sottoscritto a Venezia il 10 marzo 1999, ha per oggetto "la progettazione e la realizzazione per il periodo 1999-2002 dell'intervento a carattere sperimentale di difesa dall'inquinamento delle acque dolci dei fiumi Brenta e Adige". Gli interventi previsti sono descritti alle pagg. 40-42 di questo stesso numero dei "Quaderni trimestrali", nella specifica scheda contenuta nella rubrica Studi, progetti e opere